

**STATUTO DELLA SOCIETA' " FILIPPO ENTERTAINMENT SRL"**

**TITOLO PRIMO - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO**

**ARTICOLO PRIMO - DENOMINAZIONE.**

E' costituita una Societa' a responsabilita' limitata con la denominazione "**FILIPPO ENTERTAINMENT SRL**".

**ARTICOLO SECONDO - SEDE**

La sede e' in Grottammare (AP) all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle disp. att. del codice civile. L'organo amministrativo ha facolta' di istituire e sopprimere unita' locali operative (succursali, filiali, uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta all'Assemblea dei soci, con le maggioranze stabilite per le modifiche dello statuto, deliberare il trasferimento della sede in altro Comune.

**ARTICOLO TERZO - DURATA**

La durata e' fissata al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta) salvo proroghe o anticipato scioglimento.

**ARTICOLO QUARTO - OGGETTO**

La societa' ha per oggetto le seguenti attivita':

- l'impianto e/o l'esercizio, in Italia o all'estero, di attivita' turistiche ed alberghiere, residence, campeggi, villaggi turistici, stabilimenti balneari, rifugi montani, sale da ballo, discoteche, locali notturni, bar, ristoranti, self-service, mense, centri benessere, palestre, piscine, impianti sportivi e pubblici esercizi in genere;

- potra' gestire strutture turistiche di terzi ovvero concedere in gestione strutture turistiche di proprieta';

- potra' effettuare attivita' di catering, organizzare eventi di qualsiasi genere, comprese mostre, fiere, congressi, concerti, organizzare matrimoni, banchetti ed intrattenimenti vari compresa l'anima-zione;

- potra' effettuare attivita' di agenzia turistica ovvero attivita' di tour operator ed e/o attivita' connesse.

La societa' puo' compiere tutti gli atti occorrenti, ad esclusivo giudizio dell'organo amministrativo, per l'attuazione dell'oggetto sociale, e cosi' fra l'altro: - compiere operazioni commerciali ed industriali, finanziarie e bancarie, ipotecarie ed immobiliari compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili registrati, immobili e diritti immo-

biliari; - ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di credito, banche, società, privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali; - concedere fidejussioni, avalli e garanzie reali a favore di terzi; - assumere partecipazioni ed interessenze in società ed imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2361 del C.C., della legge 197/91 e del T.U. in materia bancaria e creditizia, mai ai fini del collocamento, ed esclusa ogni attività di cui alla legge 1/91. Ogni attività che possa essere considerata finanziaria sarà esercitata esclusivamente al fine di realizzare l'oggetto sociale e mai nei confronti del pubblico, ai sensi della vigente legislazione in materia.

## **TITOLO SECONDO - CAPITALE**

### **ARTICOLO QUINTO - CAPITALE**

Il capitale sociale è di Euro 26.000,00 (ventiseimila virgola zero zero). Il capitale sociale potrà essere aumentato a pagamento, mediante nuovi conferimenti in danaro o in natura, o a titolo gratuito, mediante passaggio di riserve disponibili a capitale. In caso di riduzione del capitale sociale per perdite superiore ad un terzo, qualora consti il consenso unanime di tutti i soci, può essere omesso

il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni del Collegio Sindacale o del revisore, se nominati; la rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale.

La società non riconosce altri soci che quelli risultanti dal libro soci. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta; le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento. L'attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione di utili possono essere previsti o modificati solo con il consenso di tutti i soci.

Nel caso di comproprietà di una partecipazione i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del codice civile.

Il trasferimento delle partecipazioni sociali ha effetto nei confronti della società al momento della iscrizione sul libro dei soci secondo quanto previsto dall'articolo 2470 del codice civile. Le parte-

partecipazioni sociali sono liberamente trasferibili per atto tra vivi, salva la prelazione di cui al successivo articolo sesto, nonché per successione a causa di morte. Nel caso di cessione di partecipazione l'alienante è obbligato solidalmente con l'acquirente, per il periodo di tre anni dall'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci, per i versamenti ancora dovuti. Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'articolo 2352 del codice civile. Il recesso del socio è disciplinato dall'articolo 2473 del codice civile. Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa. Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio, o muta la persona dell'unico socio, o quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti dall'articolo 2470 del codice civile.

#### **ARTICOLO SESTO - PRELAZIONE**

Il socio che intende vendere, in tutto o in parte, a terzi o ad altri soci, la propria quota, deve preventivamente informarne con lettera raccomandata a/r l'organo amministrativo, indicando il nome del possibile acquirente, il prezzo, le modalità di pagamento nonché le altre condizioni richieste. L'orga-

no amministrativo, entro sette giorni successivi al ricevimento della lettera, ne dara' comunicazione, con lettera raccomandata a/r o telegramma, agli altri soci i quali potranno rendersi acquirenti della quota offerta in vendita in proporzione delle quote rispettivamente possedute. Entro venti giorni dalla data di ricevimento della comunicazione gli altri soci dovranno comunicare all'organo amministrativo se intendono acquistare, in caso contrario si considerano rinunciatari. I soci che ne facciano contestuale richiesta avranno diritto ad un'ulteriore prelazione sulle quote non acquistate dai soci rinunciatari. Nell'ipotesi di esercizio della prelazione da parte di piu' di un socio, il diritto di acquistare la partecipazione offerta spettera' ai soci interessati in proporzione alle partecipazioni da ciascuno possedute. Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore dei soci che intendono esercitare tale diritto. Il diritto di prelazione dovra' essere esercitato per l'intera partecipazione offerta.

Se nessun socio esercita la prelazione la quota e' liberamente trasferibile alle condizioni comunicate

entro i 60 (sessanta) giorni successivi dal giorno in cui e' scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione; in mancanza la procedura della prelazione dovra' essere ripetuta. La procedura di prelazione puo' essere evitata se i soci non interessati all'acquisto intervengono nell'atto di cessione e prestano il loro consenso. Il trasferimento di partecipazione per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza della procedura sopra prescritta e' inefficace e pertanto l'acquirente non avra' diritto di essere iscritto nel libro soci, non sara' legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potra' alienare la partecipazione con effetto verso la societa'.

#### **ARTICOLO SETTIMO - DOMICILIO DEI SOCI**

Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la societa' e' quello risultante dal libro dei soci, a tale fine eletto.

#### **TITOLO TERZO - DECISIONI SOCI - CONSULTAZIONE - ASSEMBLEE**

#### **ARTICOLO OTTAVO - DECISIONI DEI SOCI**

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dal presente Statuto e sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o piu' amministratori o da tanti soci che rap-

presentano almeno il terzo del capitale sociale. Le decisioni dei soci prese in conformita' alla legge e all'atto costitutivo vincolano tutti i soci, ancorche' assenti o dissenzienti.

Sono riservate alla competenza dei soci:

1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili; 2) la nomina e la revoca degli amministratori, fatti salvi i diritti riguardanti l'amministrazione della societa' eventualmente attribuiti a singoli soci;

3) l'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;

4) le modificazioni dell'atto costitutivo e statuto;

5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

6) la nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;

7) le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dei soci.

Le decisioni dei soci possono essere adottate con deliberazione assembleare oppure mediante consultazione scritta.

Devono essere sempre adottate mediante deliberazione



assembleare le decisioni dei soci:

- nelle materie indicate ai precedenti numeri 4, 5 e 6;

- nel caso previsto dall'art. 2482-bis, quarto comma, c.c.;

- quando lo richiedono uno o piu' amministratori o i soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale;

- negli altri casi in cui cio' sia espressamente previsto dalla legge o dal presente statuto.

Ogni socio che sia iscritto nel libro soci e che non sia moroso nell'esecuzione dei conferimenti ha diritto di partecipare alle decisioni e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. Le decisioni dei soci adottate mediante consultazione scritta sono assunte con il voto favorevole dei soci che rappresentano piu' della meta' del capitale sociale. Per le maggioranze in caso di decisioni dei soci adottate con deliberazione assembleare, si rinvia all'articolo decimo, punto 5. In ogni caso occorre il consenso di tutti i soci per attribuire, modificare o sopprimere diritti particolari di singoli soci, di cui al 3° comma dell'art. 2468 c.c..

E' attribuita alla competenza dei soci l'emissione

dei titoli di debito di cui all'art. 2483 c.c..

La deliberazione di emissione dei titoli di debito deve essere in ogni caso verbalizzata da notaio ed iscritta a cura degli amministratori nel registro delle imprese. La societa' deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attivita' di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonche' mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'art. 2497 bis, comma 2, c.c..

#### **ARTICOLO NONO - CONSULTAZIONE E CONSENSO**

Le decisioni dei soci, salvo i casi in cui devono essere adottate con delibera assembleare, possono essere adottate mediante consultazione scritta. La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o piu' amministratori, e consiste in una proposta di deliberazione contenente l'esatto testo della decisione da adottare e quanto comunque necessario per assicurare una adeguata informazione ai soci sugli argomenti da trattare. La relativa procedura non e' soggetta a particolari vincoli, salvo il rispetto di quanto in appresso stabilito, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione, e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione e' adotta-

ta mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di piu' documenti, che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale. Il testo della decisione inviato ai soci al domicilio risultante dal libro soci, deve indicare il termine entro il quale i soci stessi devono trasmettere la risposta presso la sede sociale. Il procedimento, compresa la relativa approvazione, deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio, o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

La risposta deve essere riportata in calce al documento ricevuto e deve contenere una approvazione, un diniego ovvero una astensione espressa. La mancanza di risposta nel termine indicato viene considerata come voto contrario. Le risposte devono essere trasmesse presso la sede sociale con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di aver riscontro della ricezione, e devono essere conservate dalla societa'. Le decisioni cosi' adottate devono risultare da apposito verbale redatto a cura dell'organo amministrativo e trascritte, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

#### **ARTICOLO DECIMO - DECISIONI ASSEMBLEARI**

### **10.1. LUOGHI E TEMPI DI CONVOCAZIONE**

Le assemblee sono tenute di regola presso la sede sociale, salvo diversa determinazione dell'organo amministrativo che puo' fissare un luogo diverso, purché sito nel territorio dello Stato. L'assemblea è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

### **10.2. MODALITA' DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

L'assemblea è convocata a cura dell'organo amministrativo mediante avviso da spedirsi con raccomandata al domicilio di ciascun socio almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ovvero mediante lettera consegnata personalmente ai soci, oppure mediante telefax o posta elettronica da inviare ai soci al domicilio risultante del libro dei soci (l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultano dal libro soci, fermo restando che quelli tra i soci che non intendono indicare un'utenza fax, o un indirizzo di posta elettronica, o revocano l'indicazione effettuata in precedenza, hanno diritto di ricevere la convocazione a mezzo raccomandata A.R. o consegnata personalmente).

In tutti i suddetti casi la società dovrà ottenere comunicazione dell'avvenuta ricezione, che conserverà agli atti sociali.

L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, l'elenco degli argomenti da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; anche in seconda convocazione valgono le stesse maggioranze previste per la prima convocazione. Sono valide le assemblee totalitarie, di cui all'ultimo comma dell'art. 2479 bis del codice civile.

### **10.3. INTERVENTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA**

Possono intervenire all'assemblea i soci regolarmente iscritti nel libro dei soci. Ogni socio che abbia il diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare con delega scritta sulla lettera di convocazione dell'assemblea o con altra scrittura e la relativa documentazione sarà conservata agli atti della società. La delega può essere conferita solo a soci non amministratori della società regolarmente iscritti a libro. Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per

le successive convocazioni.

#### **10.4. PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA**

La Presidenza dell'Assemblea, secondo i sistemi di amministrazione, compete:

- all'Amministratore unico;
- all'Amministratore piu' anziano, nel caso di due o piu' amministratori;
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza o di impedimento, nell'ordine, al Vice Presidente o all'amministratore delegato, se nominati.

Qualora ne' gli uni, ne' gli altri possano o vogliano esercitare tale funzione, gli intervenuti designano a maggioranza assoluta del capitale rappresentato il Presidente fra i presenti.

Spetta al Presidente dell'assemblea: - verificare la regolarita' della costituzione; - accertare l'identita' e la legittimazione dei presenti; - regolare lo svolgimento dell'assemblea; - accertare e proclamare i risultati delle votazioni. L'assemblea nomina un segretario, scelto tra i presenti. Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare dal verbale firmato dal Presidente e dal segretario. Nei casi di legge e quando il Presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno il verbale viene redatto da un

Notaio.

#### **10.5. QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI**

L'assemblea e' regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la meta' del capitale sociale e delibera a maggioranza del capitale presente. Per le delibere concernenti la modifica dello statuto sociale, per quelle che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale ed una rilevante modificazione dei diritti dei soci e per la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione e' comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino piu' della meta' del capitale sociale.

#### **10.6. SISTEMI DI VOTAZIONE**

Le deliberazioni sono prese per alzata di mano, a meno che la maggioranza richieda l'appello nominale.

### **TITOLO QUARTO - AMMINISTRAZIONE ARTICOLO UNDICESIMO**

#### **- SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE**

La societa' puo' essere amministrata:

- da un Amministratore unico;
- da due o piu' amministratori, con firma congiunta o disgiunta, secondo quanto previsto dall'articolo quattordicesimo;
- da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri.

L'Assemblea sceglie il sistema di amministrazione, e nel caso di Consiglio ne fissa il numero dei membri.

#### **ARTICOLO DODICESIMO - REQUISITI DEGLI AMMINISTRATORI**

I componenti dell'organo amministrativo:

- a) possono essere anche non soci;
- b) durano in carica - secondo quanto stabilito dall'assemblea all'atto della nomina - a tempo indeterminato, fino a revoca o rinuncia, ovvero per il periodo di volta in volta determinato dall'assemblea stessa;
- c) possono essere cooptati;
- d) sono tenuti al divieto di concorrenza, salva espressa autorizzazione dell'Assemblea dei soci.

#### **ARTICOLO TREDICESIMO - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il funzionamento del Consiglio di Amministrazione e' cosi' regolato:

- A) Presidenza - Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente, se questi non e' nominato dall'assemblea; puo' eleggere un Vice-Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o impedimento.
- B) Decisioni - Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto nel successivo punto "C", possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso e-



spesso per iscritto. La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto, non e' soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione e' adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di piu' documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte della maggioranza degli amministratori. Dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto di decisione ed il consenso alla stessa. Il procedimento deve concludersi entro 20 (venti) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

C) Riunioni - In caso di richiesta di almeno due amministratori, nel caso in cui il Presidente del Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, e comunque in caso di decisioni che riguardano: - mutui e/o finanziamenti con istituti di credito, banche, societa' e privati, con o senza garanzie reali; - l'acquisto o il trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili, nonche' la costituzione, modificazione o cancellazione di diritti reali sugli stessi;

- il trasferimento in proprieta', o in gestione a terzi, dell'azienda o di complessi aziendali sociali; il consiglio di amministrazione deve comunque deliberare in adunanza collegiale. Il Consiglio, in tal caso, si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. Di regola la convocazione e' fatta almeno tre giorni liberi prima della riunione. Nei casi di urgenza, il termine puo' essere piu' breve, ma non inferiore ad un giorno. La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonche' l'ordine del giorno. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal Vice-Presidente, qualora questi sia stato nominato o, in mancanza anche di quest'ultimo, dal consigliere designato dal Consiglio stesso. Per la validita' delle deliberazioni del Consiglio, e' necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti, in caso di parita' di voti la proposta s'intende accettata valendo il voto del Presidente.

D) Delega di poteri - Il Consiglio di Amministrazione puo' delegare le proprie attribuzioni a un comitato esecutivo composto di alcuni dei suoi membri o ad uno o piu' amministratori delegati, determinando i limiti della delega. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2381 c.c. e quelle non delegabili ai sensi delle altre leggi vigenti.

**ARTICOLO QUATTORDICESIMO - POTERI DELL'ORGANO AMMI-**

**NISTRATIVO** L'organo amministrativo e' investito dei piu' ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della societa', salvo i limiti posti dalla legge o dallo Statuto. Nel caso di nomina di due o piu' amministratori, gli stessi potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, congiuntamente o disgiuntamente, secondo quanto stabilito all'atto della nomina.

**ARTICOLO QUINDICESIMO - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'**

La rappresentanza della societa' compete all'Amministratore unico o a due o piu' amministratori in via disgiunta o congiunta, cosi' come previsto dall'articolo quattordicesimo, o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, senza limitazioni, al Vice-Presidente, nei casi di assenza o impedimento, anche

temporaneo, del Presidente, ai membri del Consiglio di Amministrazione forniti di poteri delegati, nei limiti delle deleghe. L'organo amministrativo puo' nominare direttori generali, amministrativi e tecnici, nonche' procuratori per singoli affari o per categorie di affari.

#### **ARTICOLO SEDICESIMO - COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI**

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. L'assemblea dei soci puo' assegnare agli amministratori un'indennita' annuale in misura fissa o un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonche' determinare un'indennita' per la cessazione della carica e deliberare le modalita' di accantonamento per il relativo fondo di quiescenza. In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati il loro compenso e' stabilito dal Consiglio di amministrazione al momento della nomina.

#### **TITOLO QUINTO - CONTROLLO DELLA SOCIETA' ARTICOLO DICIASSETTESIMO - COLLEGIO SINDACALE - REVISORE**

La societa' puo' nominare il Collegio Sindacale o il revisore. Quando e' obbligatorio ai sensi di legge, o quando l'assemblea lo ritenga opportuno, viene nominato il Collegio Sindacale, composto di tre membri effettivi e di due supplenti, con i poteri e le fun-

zioni di legge. Nel caso di obbligatorietà della nomina, tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro dei revisori contabili.

Qualora la nomina del Collegio non sia obbligatoria si applica il secondo comma dell'art. 2397 del codice civile. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; la cessazione dei sindaci ha comunque effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito. Qualora in alternativa al collegio sindacale e fuori dai casi di obbligatorietà dello stesso la società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro dei revisori contabili. Si applicano al Revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

#### **TITOLO SESTO - BILANCIO ED UTILI ARTICOLO DICIESIMOSIMO - ESERCIZIO SOCIALE**

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

#### **ARTICOLO DICIANNOVESIMO - BILANCI**

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede, in conformità alle prescrizioni di legge,

alla formazione del bilancio sociale. Il bilancio e' presentato ai soci nei modi e termini di cui all'art. 2478 bis del codice civile. Nel caso di societa' tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della societa', il termine per l'approvazione del bilancio puo' essere aumentato a 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

#### **ARTICOLO VENTESIMO - UTILI**

L'utile netto di bilancio e' ripartito come segue:

- a) il 5% (cinque per cento) e' destinato alla riserva legale fino a che essa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure, se la riserva e' discesa al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa;
- b) il rimanente verra' assegnato in conformita' alle deliberazioni dell'assemblea.

#### **ARTICOLO VENTUNESIMO - FINANZIAMENTO DEI SOCI**

Ai finanziamenti effettuati dai soci si applica la disciplina di cui all'art. 2.467 del codice civile. I finanziamenti concessi, nei termini e con le modalita' previsti dalla normativa vigente, dai soci alla societa', sono a titolo completamente gratuito, salvo espressa determinazione contraria resa per i-

scritto. I finanziamenti con diritto alla restituzione della somma versata potranno essere effettuati a favore della societa' esclusivamente dai soci che risultano iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e che detengano una partecipazione al capitale sociale pari almeno al due per cento dell'ammontare del capitale nominale quale risulta dall'ultimo bilancio approvato.

**TITOLO SETTIMO - DISPOSIZIONI GENERALI ARTICOLO VENTIDUESIMO - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

In caso di scioglimento della societa', l'assemblea determinera' le modalita' della liquidazione e nominera' uno o piu' liquidatori, fissandone i poteri e i compensi.

**ARTICOLO VENTITREESIMO - RINVIO**

Per tutto quanto non previsto si applicano le norme del codice civile e delle altre leggi in materia.

OLIVIERI FILIPPO